

CODEX collana diretta da **PAOLO LORDO**

demanio, beni pubblici **CDX61**

IL CODICE DEGLI USI CIVICI

marzo 2023

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-336-6

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEGLI USI CIVICI

marzo 2023

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di USI CIVICI. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del corpus normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2023 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 28 marzo 2023 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 63 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX61 | ISBN: 978-88-6907-336-6 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.



professionisti

pubblica amministrazione

www.demanionline.it - www.exeoedizioni.it

Colophon ³

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permutate comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

Decreto assessoriale del 31/07/2013 n. 953/53

Gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici

[Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i." - Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici.](#)

B.U. 16 agosto 2013, n. 37, S.S. n. 38

Testo vigente a marzo 2023.

L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 8;

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927 avente ad oggetto "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928;

VISTA la legge regionale 14 marzo 1994 n. 12 avente ad oggetto "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda" e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 21/6 del 5 giugno 2013 avente ad oggetto "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 s.m.i." il cui contenuto, sia della parte motivazionale sia della parte dispositiva, si richiama integralmente nel presente atto;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha approvato gli

"Indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici" riportati nell'Allegato alla deliberazione stessa, per farne parte integrante e sostanziale, e contestualmente ha autorizzato l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale ad impartire eventuali direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici;

RITENUTO di dovere provvedere in merito, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale la gestione ed i tempi relativi a tutti i procedimenti amministrativi in materia di usi civici;

Decreta

Art. 1

Sono approvate le "Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici" riportate nell'allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente Decreto, in ragione della conferma delle competenze in materia di cui alla D.G.R. 5 giugno 2013, n. 21/6 è trasmesso alla Direzione generale di Argea Sardegna.

Art. 3

Il presente Decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sardo, ricorso alla Giunta Regionale; è ammesso, altresì per i profili di propria competenza, ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ed infine è ammesso ricorso al Commissario Regionale per gli usi civici della Sardegna.

Allegato

Legge regionale n. 12/1994 - Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici - D.G.R. 5 giugno 2013, n. 21/6

1. PREMESSA

Le presenti direttive disciplinano, ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 21/6 del 5 giugno 2013, i procedimenti amministrativi attinenti la materia degli usi civici di cui alla legge regionale n. 12 del 14 marzo 1994 e s.m.i. e, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e trasparenza, rispondono alla finalità di assicurarne il corretto espletamento da parte dei competenti uffici della Regione, secondo criteri, procedure e tempi omogenei su tutto il territorio regionale.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, avente ad oggetto "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita."

(5) Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 12/1994 "Gli usi civici ... appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti ad uso civico". Tuttavia, come chiarito con D.G.R. n. 21/6 del 5 giugno 2013 restano comunque salvi i diritti di uso civico spettanti a beneficiari residenti in Comune diverso rispetto a quello in cui i terreni sono ubicati e già accertati con provvedimento dell'allora competente Commissario regionale per gli usi civici".

(6) Nell'ipotesi in cui i dati catastali risultanti dall'inventario abbiano subito variazioni, il Comune produrrà le relative visure catastali storiche ed attuali. I dati catastali riportati negli elaborati dovranno pertanto necessariamente derivare da quelli risultanti nell'inventario.

(7) Si ricorda che è possibile determinare i corrispettivi dovuti in proporzione alle reali capacità di reddito dei cives interessati.

(8) Nell'ipotesi in cui i dati catastali risultanti dall'inventario abbiano subito variazioni, il Comune produrrà le relative visure catastali storiche ed attuali. I dati catastali riportati negli elaborati dovranno pertanto necessariamente derivare da quelli risultanti nell'inventario.

(9) Nell'ipotesi in cui i dati catastali risultanti dall'inventario abbiano subito variazioni, il Comune produrrà le relative visure catastali storiche ed attuali. I dati catastali riportati negli elaborati dovranno pertanto necessariamente derivare da quelli risultanti nell'inventario.

(10) Nell'ipotesi in cui i dati catastali risultanti dall'inventario abbiano subito variazioni, il Comune produrrà le relative visure catastali storiche ed attuali. I dati catastali riportati negli elaborati dovranno pertanto necessariamente derivare da quelli risultanti nell'inventario.

(11) Nell'ipotesi in cui i dati catastali risultanti dall'inventario abbiano subito variazioni, il Comune produrrà le relative visure catastali storiche ed attuali. I dati catastali riportati negli elaborati dovranno pertanto necessariamente derivare da quelli risultanti nell'inventario.

(12) Chiunque può formulare osservazioni alla delibera, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della Delibera all'Albo del Comune

(13) Nell'ipotesi in cui i dati catastali risultanti dall'inventario abbiano subito variazioni, il Comune produrrà le relative visure catastali storiche ed attuali. I dati catastali riportati negli elaborati dovranno pertanto necessariamente derivare da quelli risultanti nell'inventario.

(14) Chiunque può formulare osservazioni alla delibera, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della Delibera all'Albo del Comune.

Risoluzione del 09/03/2006 n. 1

Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione.

DIREZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO

È pervenuta alla Scrivente, da parte di un Ufficio provinciale dell'Agenzia, una richiesta di chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazione delle note di trascrizione relative

ad atti di legittimazione di terreni soggetti ad usi civici.

Il predetto Ufficio evidenzia che, nell'attuale procedura "Nota" per la compilazione delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione, non sarebbe rinvenibile uno specifico codice per l'individuazione del peculiare diritto trasferito dall'ente locale al soggetto "legittimario".

Al riguardo lo stesso Ufficio propone la seguente soluzione: utilizzo nel quadro "C – Soggetti" della nota di trascrizione del codice corrispondente al "diritto dell'enfiteuta"; ciò anche nella considerazione che la Circolare Ministeriale n. 128/T del 2 maggio 1995 - contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota – con riferimento al "diritto dell'enfiteuta" (codice 05) precisa l'assimilabilità di tale diritto ad altri diritti ad esso correlabili (cfr. nota n. 10, dove vengono richiamati, a titolo meramente esemplificativo, "...il diritto del miglioratario, del locatore ad meliorandum, del colono perpetuo, ecc.").

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici, nei suoi aspetti generali, è stata in parte già affrontata da questa Agenzia con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004.

In tale occasione è stato tra l'altro precisato che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, pur instaurando un rapporto assimilabile a quello enfiteutico, conferisce al destinatario (legittimario) "...la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, ...titolo legittimo di proprietà e possesso..." (cfr. C. Cass. 23 giugno 1993, n. 6940 e 8 agosto 1995, n. 8673), seppure in attesa di espansione per effetto dell'affrancazione (ovvero: "compresso" sino all'affrancazione).

Nella stessa Circolare, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e su conforme avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato ulteriormente precisato che "...il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, [e con l'affrancazione] si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente."

Tenendo conto degli aspetti evidenziati, la soluzione ipotizzata dall'Ufficio richiedente non sembra ex se garantire un'adequata e corretta conoscibilità, sotto il profilo sostanziale, degli effetti correlati all'atto in questione, con particolare riferimento alla peculiare situazione giuridica scaturente dal provvedimento di "legittimazione".

Come innanzi accennato, infatti, per effetto della intervenuta "legittimazione", il terreno passa nella libera e assoluta proprietà del legittimario; quindi si tratta di un diritto di proprietà per così dire "pieno" che, tuttavia, si trova ad essere "compresso" sino al momento dell'affrancazione e della conseguente liberazione dall'obbligo di corresponsione del canone annuo.

L'imposizione di tale canone, e il conseguente obbligo di pagamento, pare pertanto assimilabile ad un onere reale, in quanto si traduce in una obbligazione inscindibilmente

correlata al godimento di un determinato bene. In altri termini, anche nell'ipotesi esaminata, al pari di quanto accade nell'ambito del rapporto enfiteutico, il collegamento con la res sembra costituire l'unico titolo posto a fondamento dell'obbligo di pagamento del canone.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, e salvo valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento delle codifiche attualmente in uso, al fine di assicurare una corretta rappresentazione della peculiare fattispecie delineata sul piano della pubblicità immobiliare, l'impostazione ipotizzata dal predetto ufficio potrebbe essere integrata nel modo seguente:

- Quadro A della nota di trascrizione: utilizzo, nel campo "Dati relativi alla convenzione", del codice atto generico "400", fornendo una descrizione dell'atto che consenta di identificare esattamente la natura del diritto attribuito e che, a titolo esemplificativo, potrebbe essere la seguente: "Provvedimento di legittimazione con imposizione di canone enfiteutico";

- Quadro C – Soggetti: utilizzo del codice corrispondente al diritto di proprietà (cfr. punto 8.5.2. della Circolare n. 128/T del 1995);

- Quadro D: precisazione della circostanza che gli effetti espansivi del diritto di proprietà conseguiranno al provvedimento di affrancazione.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nella presente risoluzione.

Circolare del 17/02/1999 n. 40/E

Imposte sui redditi, art. 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

L'art. 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l'art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducendo fra gli enti non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

La disposizione ha effetto, ai sensi dell'art. 65 della medesima legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998.

Riguardo all'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" si fa presente quanto segue.

L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del

vincolo a favore di collettività che hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme (pascolo, caccia, macchiatico, legnatico, ecc.), finché persistono tutti gli anzidetti vincoli.

Si tratta, in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari (università, associazioni agrarie, ecc.) comunque denominate.

La collettività esercita sui beni in questione diritti civili perpetui di godimento di natura pubblicistica, per cui la loro disciplina è equiparata al regime di demanialità, con le conseguenti peculiari caratteristiche surrichiamate (inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità, indisponibilità) proprie dei beni demaniali pubblici.

Tali diritti, di origini antichissime (molti risalgono al medioevo) - definiti in dottrina come diritti spettanti a una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono - consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio.

Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori dei demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni.

Si evidenzia che tali enti hanno assunto nelle diverse zone d'Italia denominazioni differenziate.

La diversificazione delle realtà locali consente, perciò, in questa sede, solo un'indicazione a titolo esemplificativo degli enti in esame.

In particolare si richiamano le associazioni e le università agrarie di varia origine e denominazione.

Tra le principali associazioni agrarie figurano quelle dell'arco alpino e le associazioni agrarie dell'Italia centrale, in specie le università agrarie e i domini collettivi degli ex Stati Pontifici.

Si richiamano, altresì, fra gli enti in argomento, le partecipanze agrarie. Queste ultime provengono, in via generale, da lontane concessioni enfiteutiche eseguite per lo più in Emilia. Le più note di esse sono, infatti, le c.d. partecipanze emiliane.

Si ricordano, infine, le regole, fra le quali si citano ad esempio le Regole della Magnifica comunità cadorina, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico.

Le Direzioni Regionali in indirizzo individueranno, sulla base delle precisazioni sopra svolte, gli enti operanti nell'ambito della Regione che, indipendentemente dalla denominazione

assunta, possono, dall'esame della specifica disciplina e di ogni altro elemento eventualmente acquisito dalle amministrazioni locali competenti, ricondursi fra le associazioni di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., con preghiera di riferire in merito alla scrivente.

Legge del 31/01/1994 n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

Articolo 12

G.U. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 12. (Servizi. Usi civici)

1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessarie, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione [1].
3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione [2].

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 1995, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 1995, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

Legge del 01/12/1981 n. 692

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

Articolo 2

G.U. 2 dicembre 1981, n. 331

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 2.

Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 , e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 322 , sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.

Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 , sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione.

Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1977 n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

Articoli 66, 78 e 100

G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 66. Agricoltura e foreste

Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono:

le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati;

la difesa e la lotta fitosanitaria;

i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali;

la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati;

Basilicata - Deliberazione della Giunta Regionale del 21/07/2009 n. 564

Regolamento concernente le procedure relative la chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

B.U. 1° settembre 2009, n. 40

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento definisce le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i criteri per l'attribuzione degli incarichi di "Istruttore demaniale", "Perito - Istruttore demaniale - Delegato Tecnico", ai professionisti che abbiano conseguito dette qualifiche e siano iscritti nell'elenco previsto all'art. 6, comma 4, nonché altri adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni demaniali.

2. La presente disciplina si applica alle operazioni di chiusura demaniali per le quali non sia ancora intervenuto il formale provvedimento di incarico al Perito Demaniale da parte della Regione con la contestuale liquidazione della quota regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Elenco.

1. La tenuta dell'Elenco Aperto di cui all'art. 6, comma 4, della citata L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni è assicurata dall'Ufficio regionale competente in materia di Usi Civici, il quale provvede altresì all'aggiornamento del medesimo, curando le nuove iscrizioni e le cancellazioni dei professionisti secondo la menzionata normativa regionale e nel rispetto delle qualifiche da questi conseguite.

Art. 3 Iscrizione.

1. L'Elenco Aperto è suddiviso in due Sezioni, Amministrativa e Tecnica.

2. Sono iscritti nella Sezione Amministrativa i professionisti esperti in materie storico-giuridiche in possesso di Laurea in Giurisprudenza, o Storia, o Lettere o equipollente che abbiano conseguito la qualifica di "Istruttore Demaniale" a seguito della partecipazione positiva all'apposito corso di qualificazione organizzato dalla Regione Basilicata nonché ai successivi corsi periodici di aggiornamento.

3. Sono iscritti nella Sezione Tecnica i professionisti in possesso di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Ingegneria Civile - Idraulica - Trasporti - Edile - Ambiente e Territorio, Architettura o equipollente, ovvero del diploma di Perito Agrario, Agrotecnico, Geometra o equipollente, che abbiano conseguito la qualifica di "Perito - Istruttore demaniale - Delegato Tecnico" a seguito della partecipazione positiva all'apposito corso di qualificazione nonché ai successivi corsi periodici di aggiornamento organizzati dalla Regione Basilicata e che risultino iscritti ai rispettivi Albi Professionali ed in possesso di partita Iva.

Per la tenuta dell'Elenco Aperto ed ai fini di quanto stabilito al successivo art. 5, l'Ufficio competente provvede ad accertare anche attraverso l'acquisizione di idonea documentazione:

- a) il possesso della qualifica di "Istruttore Demaniale" o di "Perito - Istruttore demaniale - Delegato Tecnico";
- b) la valida partecipazione ai corsi periodici di aggiornamento per le medesime qualifiche pena l'esclusione dall'elenco;
- c) l'iscrizione al competente Ordine professionale ed il possesso della Partita Iva, relativamente agli iscritti alla Sezione Tecnica;
- d) la residenza e/o la sede principale di svolgimento dell'attività dei professionisti;
- e) ogni altra notizia necessaria ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui alla L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 Incarichi.

1. La designazione dei professionisti iscritti nell'Elenco regionale degli incarichi di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinazione e stima delle terre civiche nonché di qualsiasi altra attività prevista dalla L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni, avviene nel rispetto di criteri di rotazione e non sovrapposizione di più incarichi di chiusura di perizie demaniali e si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica dei Periti iscritti nell'Elenco regionale di cui sopra, attenendosi al regolamento interno che l'Ufficio regionale competente avrà cura di emanare.
2. L'Ufficio regionale competente in materia provvederà, con informativa da pubblicarsi sul sito www.basilicatanet.it, almeno 15 giorni prima, ad indicare la data e l'ora nella quale procederà al sorteggio tra i nominativi compresi nell'Elenco regionale sopra menzionato.
3. Relativamente ai Comuni dove sussiste una elevata estensione di demanio o dove si riscontra una maggiore complessità sulle problematiche degli usi civici, l'Ufficio Regionale competente, sentito il Comune interessato, può proporre il sorteggio di due o più periti demaniali.
4. Ai Periti incaricati, ai sensi del presente articolo, della sistemazione demaniale dei Comuni per i quali i terreni oggetto di verifiche non superino come estensione Ha 500.00, potrà essere assegnato un secondo incarico per la chiusura delle operazioni demaniali di altro Comune con estensione comunque inferiore a Ha 500.00, a prescindere dalla rotazione con la stessa modalità di cui al punto 1 del presente articolo.
5. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinazione e stima delle terre civiche, l'incarico non può essere conferito ad un soggetto che abbia precedentemente svolto, su incarico del Comune interessato, attività di riscossione e/o affrancazione dei canoni sui terreni allodiali.

Art. 5 Procedure.

1. La richiesta da parte del Comune interessato alla chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale, deve essere inoltrata secondo il comma 1-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ufficio regionale competente, dopo aver svolto le operazioni di sorteggio di cui al precedente art. 4, individuato il professionista cui conferire l'incarico, ne acquisisce la disponibilità a svolgere il lavoro di cui al successivo art. 6. A tal fine, il tecnico entro 30 giorni dalla comunicazione dovrà far pervenire all'Ufficio apposita dichiarazione, redatta secondo il modello che gli sarà trasmesso dall'Ufficio con indicazione del compenso presuntivamente spettante così come definito nella "Tabella dei compensi per incarichi di Perito-Istruttore Demaniale, Delegato Tecnico" approvata dalla Regione.
3. Il Perito che dovesse declinare o rinunciare all'incarico o non far pervenire nei tempi

Lombardia - Legge Regionale del 05/12/2008 n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

Disposizioni sugli usi civici

B.U. 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1

Testo vigente a marzo 2023 aggiornato alla L.R. 28 dicembre 2022, n. 33.

TITOLO XI

Disposizioni sugli usi civici

Capo I - Disposizioni organizzative

Art. 165 Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici e rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del D.Lgs. 42/2004.

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, completano l'accertamento degli usi civici in relazione ai comuni per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023" tale accertamento non sia stato compiuto. A tal fine si avvalgono delle indagini svolte dalle comunità montane per conto dei comuni interessati o delle indagini svolte direttamente dai comuni stessi ove non ricompresi in comunità montane.

2. Le aree gravate da usi civici sono assoggettate alle disposizioni del Titolo I della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) al quale si rinvia.

Art. 166 Contributi per lo svolgimento delle indagini funzionali all'accertamento degli usi civici.

1. Al fine di accelerare il completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, la Regione concede contributi a fondo perduto alle comunità montane o ai comuni che svolgono indagini funzionali a tale accertamento nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

2. Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 1 le comunità montane e i comuni interessati possono conferire, nel rispetto delle norme in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, incarichi professionali a esperti nell'ambito delle ricerche documentali che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

3. Le risultanze delle indagini svolte, corredate della documentazione catastale anche su supporto digitale, sono trasmesse alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di accertamento, costituito da un decreto dirigenziale.

4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto dell'estensione delle aree oggetto di indagine e dell'ordine di presentazione delle richieste di contributo.

Art. 167 Disposizioni transitorie.

1. Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023" volte ad accertare l'esistenza e l'estensione degli usi civici si concludono con un provvedimento di accertamento.
2. I procedimenti relativi a richieste di alienazioni, mutamenti di destinazione, scioglimento delle promiscuità, liquidazioni, legittimazioni e regolarizzazioni in corso alla data di cui al comma 1 si concludono con un provvedimento che ne dichiara l'improcedibilità a seguito delle nuove disposizioni.

Capo II - Disposizioni procedurali

Artt. 168 - 175

{Abrogati}

Marche - Legge Regionale del 24/12/2008 n. 37

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).

[Decentramento in materia di usi civici.](#)

B.U. 29 dicembre 2008, n. 121

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 8 Decentramento in materia di usi civici.

1. Il conferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di usi civici, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), decorre dal 1° gennaio 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di fondi a carico dell'UPB 1.06.03 dello stato di previsione della spesa, da ripartire secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 18, della L.R. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
3. Per l'anno 2009, lo stanziamento di cui al comma 2 è stabilito in euro 20.000,00. Per gli anni successivi, si provvede con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. La Giunta regionale adotta lo schema tipo degli statuti e regolamenti previsti dagli articoli 43 e 59 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli enti che amministrano terre civiche sono tenuti ad adeguare i propri statuti e

regolamenti entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 4.

6. Il vincolo di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751) è stabilito a favore della Comunità montana.

7. Restano in capo alla Regione le funzioni in materia di usi civici per gli enti che amministrano terre civiche il cui territorio, a seguito del riordino operato con la L.R. n. 18/2008, non ricade, anche parzialmente, in quello di una Comunità montana. In tali casi, resta conseguentemente in capo alla Regione il vincolo di cui all'articolo 24 della legge 1766/1927.

Marche - Legge Regionale del 27/07/1998 n. 24

Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale.

Funzioni attribuite alle Comunità montane

B.U. 4 agosto 1998, n. 66

Testo vigente a marzo 2023 aggiornato alla L.R. 4 dicembre 2004, n. 26.

Art. 6. (Funzioni attribuite alle Comunità montane).

1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

- a) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);
 - b) il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;
 - c) l'utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;
 - d) gli usi civici, ad esclusione dell'inventario regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l).
2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.

Molise - Legge Regionale del 23/07/2002 n. 14

Usi civici e gestione delle terre civiche

B.U. n. 17 del 1 agosto 2002

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 1 Profili normativi

1. Le funzioni amministrative trasferite con i D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, relative agli usi civici ed ai demani collettivi sono esercitate dalla Regione e dalle Autonomie locali secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in essa non previsto si richiamano le disposizioni statali vigenti in materia.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, per quanto di competenza della Regione, sono esercitate dalla Giunta regionale.

3. Sono considerate terre civiche e demani collettivi, ai fini della presente legge:

a) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di godimento;

b) le terre possedute da Comuni, frazioni, amministrazioni separate, comunque denominate, costituite ai sensi della legge n.278/57, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da scioglimento, permuta con altre terre civiche, conciliazioni e scioglimento delle amministrazioni separate.

Le terre civiche ed i demani collettivi sono individuati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal relativo regolamento di attuazione R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

4. La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche uno strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni molisane, per l'incremento della forestazione e della zootecnia e per la valorizzazione ambientale.

5. La Regione salvaguarda i diritti originari ed imprescrittibili delle popolazioni molisane sulle terre civiche.

Art. 2 Costituzione di amministrazioni separate

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, indice, ai sensi della legge n.278/57, le elezioni per la costituzione o il rinnovo delle amministrazioni separate per la gestione dei beni di uso civico. La Giunta regionale emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento.

2. Le amministrazioni separate dei beni civici sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Comune copia del bilancio preventivo e consuntivo.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad emanare lo statuto tipo delle amministrazioni separate.

Art. 3 Alienazione e mutamento di destinazione

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e dell'articolo 41 del relativo R.D. n. 332/1928, sono affisse per 15 giorni all'albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 12

Finché la Giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 15 novembre 1925, n. 218 e le vacanze degli esperti in materia agricolo-forestale non potranno essere inferiori a quelle previste dalla tariffa professionale per i dottori agronomi, ridotte del 40 per cento.

Art. 13

Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della legge n. 1766 del 1927, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze di istruttori, periti ed esperti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni ed associazioni, nei termini e nei modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La Giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge n. 1766 del 1927.

Art. 14

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

Art. 15 Norma finanziaria.

Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviate la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità regionale.

Valle d'Aosta - Legge Regionale del 22/04/1985 n. 16

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

B.U. 14 maggio 1985, n. 7

Testo vigente a marzo 2023.

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini

agrari e forestali, trasferite alla Regione a norma degli artt. 1 e 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 38, Commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla Legge regionale 7 dicembre 1979 n. 66.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale del 26/01/2010 n. 103

Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31.

B.U. 2 marzo 2010, n. 19

Testo vigente a marzo 2023.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e il riordino degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune.

Con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il regolamento di attuazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766 con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti.

Successivamente le funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste e al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il trasferimento di tali competenze è stato recepito, inizialmente, dalla Regione del Veneto con l'art. 6 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e con l'emanazione di alcune circolari del Presidente della Giunta regionale.

In particolare con Circ.P.G.R. 8 ottobre 1980, n. 5161/4310, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 52/1978, è stato previsto che nell'ambito della fase istruttoria relativa ai provvedimenti regionali di autorizzazione all'alienazione, permuta o mutamento di destinazione di terreni di uso civico, l'Amministrazione regionale richieda parere tecnico - estimativo all'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, ora denominato Ufficio provinciale dell'Agenzia

del Territorio.

Nella medesima Circolare veniva inoltre precisato che il costo relativo in particolare alle mere indennità di missione per i sopralluoghi effettuati dal personale degli Uffici Tecnici Erariali, nello svolgimento della consulenza tecnico- stimativa in questione, sarebbe stato sostenuto dai Comuni interessati al rilascio delle autorizzazioni alle alienazioni e mutamenti di destinazione delle terre di uso civico.

La Regione del Veneto ha poi provveduto, con L.R. 22 luglio 1994, n. 31, ad emanare specifiche "Norme in materia di usi civici", definendo compiutamente i procedimenti relativi alle funzioni amministrative ad essa trasferite, abrogando l'art. 6 della L.R. n. 52/1978.

Con D.G.R. 18 dicembre 1995, n. 6641, "L.R. n. 31/1994. Disposizioni in materia di usi civici", la Giunta regionale ha approvato le procedure e norme di attuazione della L.R. n. 31/1994.

Si evidenzia, a tal riguardo, che la L.R. n. 31/1994 e la D.G.R. n. 6641/1995 non hanno disciplinato alcun aspetto procedurale in merito all'acquisizione del succitato parere tecnico - estimativo, e pertanto l'Amministrazione regionale ha continuato ad avvalersi della consulenza dell'Agenzia del Territorio, senza che ciò finora determinasse alcun costo per l'Amministrazione regionale.

L'acquisizione di tale fattispecie di parere presso l'Agenzia del Territorio viene effettuata ai fini della tutela degli interessi delle collettività titolari dei diritti di godimento delle terre di uso civico, affinché le suddette collettività, in caso di alienazione o concessione a terzi di beni di uso civico, ricevendo il giusto indennizzo, non abbiano a subire un danno.

Recentemente, gli Uffici provinciali di Treviso e di Vicenza dell'Agenzia del Territorio, rispettivamente con nota prot. n. 5419 del 1° settembre 2009 e con nota prot. n. 11913/09 del 7 ottobre 2009, hanno comunicato all'Amministrazione regionale che l'Agenzia del Territorio può svolgere servizi, consulenze e collaborazioni inerenti alla materia degli usi civici solo sulla base di rapporti convenzionali a titolo oneroso.

Preso atto che l'Agenzia del Territorio, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Agenzia medesima, svolge ormai tali servizi di consulenza tecnico-estimativa solo in ambito convenzionale a titolo oneroso, e per contro ritenuto che non compete all'Amministrazione regionale sostenere il costo di acquisizione dei pareri tecnico-estimativi in materia di alienazioni e mutamenti di destinazione di terreni di uso civico, si rende necessario aggiornare le procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, in modo da garantire comunque la valutazione del giusto indennizzo da corrispondere alle collettività titolari dei relativi diritti.

Tale circostanza impone la rettifica di quanto inizialmente indicato con Circ.P.G.R. 8 ottobre 1980, n. 5161/4310 e l'integrazione delle disposizioni approvate con precedente D.G.R. 18 dicembre 1995, n. 6641, sia per quanto concerne le direttive per la redazione delle stime, sia per quanto concerne la disciplina delle procedure di verifica della congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione.

atti giuridici adottati dalla PA e senza dover aprire un giudizio principale sulla loro conformità a legge. ... (omissis) ... 9.- In conclusione, devono essere disattesi i ricorsi e dichiarata la giurisdizione del Commissario agli usi civici, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della qualitas soli, promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti alleghino - a "sdemanializzazione" dei suoli, sulla base di una disposizione recata dalla legge regionale (nella specie: della L.R. Lazio n. 1 del 1986, art. 8) per la quale sopravvenga la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella specie, con la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporla) per l'esistenza di un vizio originario della disposizione, l'inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma 2" (Cassazione civile, Sez. un., 26/02/2019 n. 5644). 7.3. Ciò stante, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione dei ricorrenti rispetto alla impugnazione del provvedimento di affrancazione.»

DEMANIO E PATRIMONIO - USI CIVICI - AFFRANCAZIONE INVERTITA

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.2704 del 30/01/2019

Sintesi: Per le sole provincie ex pontificie è ancora in vigore il R.D. 3 agosto 1891, n. 510, art. 9 per opera del richiamo di cui alla L. n. 1766, art. 7, comma 2, il quale prevede, per gli usi civici, quella che è comunemente chiamata la liquidazione o affrancazione invertita.

Sintesi: Nella liquidazione o affrancazione invertita non è il proprietario del fondo che si libera del peso d'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico, o il rilascio di una parte del possedimento; bensì, al contrario, ove per specifiche ragioni individuate dalla Giunta d'arbitri, un tale sistema di liquidazione non sia soddisfattivo delle aspettative della collettività di utenti, è quest'ultima che riscatta in tutto o in parte il fondo, dietro pagamento di un canone al proprietario.

Sintesi: La liquidazione o affrancazione invertita di cui al R.D. 3 agosto 1891, n. 510, art. 9, è una attribuzione proprietaria, destinata per legge ad assicurare lo scopo del soddisfacimento dell'uso collettivo; perciò, ove, in assenza di più prossimi enti esponenziali, il fondo sia stato assegnato ad un comune o ad una frazione di comune, il comune non potrà disporne liberamente, come se si trattasse di un bene patrimoniale disponibile.

Estratto: «5.2. Per le sole provincie ex pontificie è ancora in vigore il R.D. 3 agosto 1891, n. 510, art. 9 per opera del richiamo di cui alla L. n. 1766, art. 7, comma 2, il quale prevede quella che è comunemente chiamata la liquidazione o affrancazione invertita. Al fine di rendere chiaro il discorso è bene riportare il contenuto della norma ottocentesca, la quale al punto 3 dell'articolo di cui detto precisa che la giunta d'arbitri (trattasi di un organo di

conciliazione con poteri deliberativi vincolanti) qualora dovesse riconoscere "indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'Arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario". Dalla diretta lettura della norma risulta chiaro il perché s'usa parlare di liquidazione o affrancazione invertita: non è il proprietario del fondo che si libera del peso d'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico, o il rilascio di una parte del possesso; bensì, al contrario, ove per specifiche ragioni individuate dalla Giunta d'arbitri, un tale sistema di liquidazione non sia soddisfacente delle aspettative della collettività di utenti, è quest'ultima che riscatta in tutto o in parte il fondo, dietro pagamento di un canone al proprietario. Quindi, proprio, perché si tratta di un'acquisizione del diritto in capo alla comunità, il termine affrancazione deve essere correttamente inteso. Non si tratta della liberazione (la liquidazione) dei diritti d'uso civico, ma, diametralmente all'opposto, del pieno riconoscimento di essi, nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Trattasi, com'è evidente, d'una attribuzione proprietaria, destinata per legge ad assicurare lo scopo del soddisfacimento dell'uso collettivo. Perciò, come meglio si vedrà più avanti, ove, in assenza di più prossimi enti esponenziali, il fondo sia stato assegnato ad un comune o ad una frazione di comune, il comune non potrà disporre liberamente, come se si trattasse di un bene patrimoniale disponibile. Per queste ragioni il Collegio non condivide la diversa soluzione fornita dalla sentenza n. 5891 del 12/1/2007 di questa Corte, la quale, probabilmente per aver scelto una prospettazione argomentativa non radicata nell'esegesi storica dell'istituto, ha tratto dal termine "affrancazione" il convincimento che fosse con esso incompatibile la permanenza in vita degli usi civici.»

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.19841 del 23/07/2019

Sintesi: L'istituto dell'affrancazione invertita, R.D. n. 510 del 1891, ex art. 9, conservato in vigore dalla L. n. 1766 del 1927, art. 7, trovava applicazione nell'ipotesi che il procedimento ordinario di affrancazione - divisione del fondo gravato da uso civico con porzione che rimaneva in signoria al proprietario e così diveniva di natura allodiale, e con cessione di porzione in proprietà all'Ente esponenziale della collettività di fruitori - non fosse sufficiente - a giudizio della Giunta d'Arbitri - a garantire alla collettività degli utenti l'esercizio della pregressa servitù civica quando ritenuto ancora indispensabile per le necessità di vita dei consociati.

Sintesi: Con l'istituto dell'affrancazione invertita, l'intero fondo o parte maggiore d'esso era da assegnare in proprietà all'Ente esponenziale della collettività interessata dietro versamento di canone annuo all'ex proprietario per così proseguire nel pregresso godimento dei terreni ritenuto indispensabile ai bisogni della collettività. In tal modo l'uso civico risulterà liquidato, non già, con l'assegnazione, siccome bene allodiale, al proprietario di porzione dell'originario bene gravato, bensì mediante l'assegnazione del

bene in signoria all'Ente collettivo dei fruitori dietro corresponsione di censo all'ex proprietario.

Estratto: «A ragione la Collegio romano non ha individuato l'intervenuta affrancazione del fondo, pacificamente soggetto a servitù di uso civico di pascolo, in forza degli atti di transazione e sentenza di omologa del 1904 - 1908. Come già rilevato da questa Corte - Cass. sez. 2 n. 2704/19 -, l'istituto dell'affrancazione invertita, R.D. n. 510 del 1891, ex art. 9, conservato in vigore dalla L. n. 1766 del 1927, art. 7, trovava applicazione nell'ipotesi che il procedimento ordinario di affrancazione - divisione del fondo gravato da uso civico con porzione che rimaneva in signoria al proprietario e così diveniva di natura allodiale, e con cessione di porzione in proprietà all'Ente esponenziale della collettività di fruitori - non fosse sufficiente - a giudizio della Giunta d'Arbitri - a garantire alla collettività degli utenti l'esercizio della pregressa servitù civica quando ritenuto ancora indispensabile per le necessità di vita dei consociati. Istituto, appunto regolato dal R.D. n. 510 del 1891, art. 9, punto 3, che così testualmente suona: "Quando la Giunta di arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un Comune o parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso e l'estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o parte di essa od all'Università od associazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre attività, avuto riguardo alla condizione speciale dei luoghi, la Giunta di arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutti o parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario". Dunque, l'intero fondo o parte maggiore d'esso era da assegnare in proprietà all'Ente esponenziale della collettività interessata dietro versamento di canone annuo all'ex proprietario per così proseguire nel pregresso godimento dei terreni ritenuto indispensabile ai bisogni della collettività. In tal modo l'uso civico risulterà liquidato, non già, con l'assegnazione, siccome bene allodiale, al proprietario di porzione dell'originario bene gravato, bensì mediante l'assegnazione del bene in signoria all'Ente collettivo dei fruitori dietro corresponsione di censo all'ex proprietario.»

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.19941 del 21/06/2022

Sintesi: La liquidazione o affrancazione c.d. invertita, prevista in favore della popolazione dal R.D. n. 1510 del 1891, art. 9, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico o del rilascio di una parte del possedimento - designa il caso in cui è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità.

Sintesi: Il Comune, qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunciare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali; infatti, il detto Comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non

idoneo certificato o comunque attestazione Comunale che dimostri l'effettivo esercizio individuale da parte del singolo civis dell'uso civico in questione. Se si ritenesse, infatti, meramente sufficiente l'esistenza dell'uso civico, senza, quantomeno, un'attestazione da parte del Comune – ente esponenziale rappresentativo della relativa comunità titolare dell'uso - dell'effettività e specificità dell'esercizio individuale (ancorché non esclusivo) da parte del singolo civis, tutti i cives potrebbero, astrattamente, venire a richiedere genericamente il contributo per il medesimo terreno, rendendo estremamente complesso anche accertare il quantum di contributo dovuto a ciascun civis. Quanto sopra non contrasta con i principi, anche di proporzionalità, indicati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia CGUE, sez. II, 24/06/2010, n. 375, in quanto anche in ordine alle "prassi abituali" sul territorio, concetto, indicato nella decisione, in cui sono sussumibili gli usi civici, è possibile, nei termini sopra indicati, dare dimostrazione documentale e, quindi, giustificare la disponibilità giuridica dei terreni.»

DEMANIO E PATRIMONIO - USI CIVICI - DICHIARAZIONE AL COMMISSARIO (ART. 3 L. 1766/1927)

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.34460 del 23/11/2022

Sintesi: La dichiarazione prevista dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 3, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di "promiscuo godimento" è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di "promiscuo godimento", ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa "universitas" di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria "universitas", giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni; quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi dell'art. 42 Cost., comma 1, sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata.

Estratto: «A sua volta, la tesi, proposta dalle ricorrenti con motivo riguardante l'ambito di applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 3, (primo motivo di Enel Produzione e secondo motivo di Enel Distribuzione Spa), si pone in contrasto, come riconoscono le stesse ricorrenti, con l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, secondo cui "la dichiarazione prevista dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 3, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di "promiscuo godimento" è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena

l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di "promiscuo godimento", ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa "universitas" di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria "universitas", giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni; quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi dell'art. 42 Cost., comma 1, sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata" (Cass. n. 6165/2007).»

DEMANIO E PATRIMONIO - USI CIVICI - ESPROPRIAZIONE

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento N.42 del 27/02/2019

Sintesi: Ove il Comune che rappresenta la comunità titolare di un uso civico su di un bene privato, non solo abbia avuto piena conoscenza degli atti di una procedura espropriativa riguardante il suddetto bene, ma anzi abbia fornito il proprio determinante contributo alla positiva conclusione della procedura stessa, si configura l'acquiescenza da parte dello stesso agli atti del procedimento di esproprio e del connesso procedimento che ha portato all'estinzione del diritto di uso civico.

Estratto: «4. Quanto agli atti del procedimento di esproprio e del connesso procedimento che ha portato all'estinzione del diritto di uso civico sull'area destinata alla realizzazione della vasca, giova innanzi tutto rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998), l'acquiescenza al provvedimento amministrativo è ravvisabile solo in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dello stesso, tali da dimostrare la chiara ed inconfutabile sua volontà di accettarne gli effetti e l'operatività; di conseguenza non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti: conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente, comportamento (consistente in atti o dichiarazioni) spontaneo che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettare gli effetti del provvedimento anche se pregiudizievoli (sicché è esclusa la possibilità di affermare l'acquiescenza per mera presunzione, perché in tal caso viene a mancare l'univoco riscontro della volontà dell'interessato), sussistenza concreta di un atto amministrativo e attualità della lesione (sicché non è configurabile l'acquiescenza se l'atto non sia stato ancora adottato, perché non è concepibile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, ossia effettuata prima della concreta lesione di quest'ultimo). 5. Ciò premesso, sebbene dagli atti di causa non si evincano elementi tali da far ritenere che la parte ricorrente abbia prestato acquiescenza ai provvedimenti impugnati,

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico), ovvero, alternativamente, il Comune per tutta o solo una parte della sua popolazione; e l'uno e l'altro sono legittimati ad assumere le iniziative previste dalle disposizioni in materia (tra le quali, non solo il mutamento di destinazione, ma anche la più rilevante scelta di alienazione dei diritti stessi). Il Comune di Gualdo Tadino, pertanto, non era legittimato a richiedere il mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravanti da usi civici dei quali è provato godesse una collettività il cui riferimento esponenziale era costituito dalla Comunanza. L'illegittimità del provvedimento accertata dal giudice di primo grado va, dunque, confermata.»

DEMANIO E PATRIMONIO - USI CIVICI - NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

Consiglio di Stato, Sezione V N.844 del 23/02/2017

Sintesi: La decisione amministrativa di ammettere un unico operatore alla procedura di alienazione/sdemanializzazione di beni gravati da uso civico (con sostanziale, illegittima pretermissione di un operatore concorrente che aveva manifestato in modo chiaro la propria intenzione di concorrere) e la conseguente attribuzione al primo di essi dell'utilità finale rappresentata dal rilascio della concessione concreta ex se un complessivo contegno illegittimamente compressivo dei principi generali in tema di par condicio, trasparenza, pubblicità e non discriminazione.

Estratto: «5.3.1. In particolare, è fondato il motivo con cui la S. ha lamentato che l'intera serie procedimentale fosse viziata per violazione delle prerogative partecipative e procedurali di cui al Capo III della l. 241 del 1990. Si osserva al riguardo: - che l'odierna appellante aveva manifestato in modo inequivoco al Comune di Roccamorice la propria intenzione di essere coinvolta nelle determinazioni aventi ad oggetto la realizzazione dei nuovi impianti sciistici nel sito di Passolanciano-Majelletta (in tal senso la nota in data 16 aprile 2009) e che, sotto il profilo sostanziale, fossero facilmente evincibili le ragioni e il titolo di tale richiesta, avanzata da un operatore del settore; - che, nonostante la pendenza della domanda proposta dalla P. s.r.l., il Comune aveva taciuto all'appellante l'effettiva esistenza di un procedimento finalizzato alla realizzazione di tali impianti e che tale esistenza aveva taciuto anche nel corso di un incontro tenutosi presso il Comune in data 21 giugno 2009 (i.e.: appena pochi giorni dopo l'emanazione dell'avviso in favore della società P.); - che, pertanto, il Comune ha violato la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l. 241 del 1990, secondo cui deve comunque essere data comunicazione di avvio del procedimento "ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire"; - che il rapporto fra le prerogative partecipative fissate dal richiamato articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1988 e quelle di cui all'articolo 7 della l. 241 del 1990 è caratterizzato da integrazione e complementarità e non da un carattere di specialità. Ciò significa che il rispetto da parte del Comune di rendere nota alla collettività l'esistenza di una domanda finalizzata all'alienazione/sdemanializzazione di terre civiche non elide il concomitante obbligo per il Comune di dare comunicazione di avvio del procedimento agli operatori che fossero agevolmente individuabili ai sensi dell'articolo 7 della l. 241 del 1990; - che la violazione in

tal modo realizzata è idonea a determinare il travolgimento dell'intera procedura (conclusasi con l'adozione dei provvedimenti concessori impugnati con il ricorso di primo grado n. 468/2011) atteso che essa ha determinato un radicale impedimento alla partecipazione da parte di un operatore del settore e che ha precluso in radice la possibilità che l'attribuzione di un'utilità di evidente rilievo economico fosse attribuita secondo i generali canoni di par condicio, trasparenza, pubblicità e non discriminazione. Si tratta, in definitiva, di violazioni che non si esauriscono nei soli aspetti procedurali della vicenda, ma che minano in radice la correttezza stessa del suo svolgimento, in tal modo determinando il radicale travolgimento dei relativi effetti; - che la stessa scelta delle amministrazioni appellate di ammettere un unico operatore alla procedura di alienazione/demanializzazione (con sostanziale, illegittima pretermissione di un operatore concorrente che aveva manifestato in modo chiaro la propria intenzione di concorrere) e la conseguente attribuzione al primo di essi dell'utilità finale rappresentata dal rilascio della concessione concreta ex se un complessivo contegno illegittimamente compressivo dei richiamati principi generali in tema di par condicio, trasparenza, pubblicità e non discriminazione; - che la riscontrata violazione da parte delle amministrazioni appellate delle prerogative partecipative e procedurali spettanti all'appellante comporta ex se l'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati in primo grado ed esime il Collegio dall'esame puntuale degli aspetti relativi alla spettanza all'uno o all'altro degli operatori interessati del diritto di prelazione di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2005. Tali aspetti dovranno essere nuovamente esaminati dalle amministrazioni interessate, nel pieno contraddittorio fra le parti, a seguito del riavvio dei procedimenti amministrativi interessati dalla presente decisione di annullamento. In tale sede potranno essere adeguatamente esaminate le ragioni che l'appellata società P. ritiene radicalmente ostative alla partecipazione da parte dell'appellante alla realizzazione e alla gestione degli impianti nel Comune di Roccamorice.»

TAR Abruzzo N.53 del 08/02/2021

Sintesi: In tema di modalità di assegnazione di terreni civici, se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedurali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato.

Sintesi: La natura comunque "pubblica" dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l'applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi è una specifica norma che preveda la procedura dell'evidenza pubblica.

di Lucca), ovvero se si tratti, come sostenuto nel secondo e nel terzo motivo del ricorso per regolamento preventivo, di attività riservata al cancelliere.»

GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI

TAR Calabria, Sezione I Catanzaro N.421 del 29/03/2011

Sintesi: Non è impugnabile il progetto di liquidazione degli usi civici redatto dal perito, in quanto l'adozione dell'atto finale spetta al Commissario o all'ente individuato come competente dalla normativa regionale.

Estratto: «4.– Il ricorso è inammissibile. 4.1.– La legge della Regione Calabria 21 agosto 2007, n. 18 disciplina gli usi civici. L'art. 2, comma 2, lettera b), prevede che per «verifica demaniale» si intende «il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al Comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo». L'art. 14 stabilisce che le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, la «verifica demaniale di terre oggetto di usi civici sono conferite ai Comuni». L'art. 15 dispone che «le amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari». Dal contenuto delle norme riportate emerge con chiarezza che la competenza all'adozione dell'atto finale spetta alla Giunta comunale. Nel caso in esame è stato invece oggetto di impugnazione l'esito della istruttoria svolta dal perito incaricato. È questo un atto procedimentale non idoneo, per sua natura, ad avere una efficacia immediatamente lesiva della sfera giuridica del privato. Si tenga presente, inoltre, che la determinazione impugnata non ha neanche determinato un arresto procedimentale. Essendo, pertanto, il procedimento di verifica demaniale ancora in corso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.2.– Le conclusioni sopra riportate non muterebbero neanche qualora si ritenesse che, nelle more di adozione del regolamento previsto dall'art. 4 della suddetta legge regionale, debba trovare applicazione la legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno, nonché il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, recante il regolamento di attuazione. Dalla lettura del complesso delle norme statali risulta, infatti, che la competenza all'adozione finale dell'atto, anche in caso di verifica demaniale, spetta al commissario all'esito dello svolgimento di un'attività istruttoria demandata ad un perito (v., in particolare, artt. 29 e 30 del r.d. n. 332 del 1928). In definitiva, qualunque sia la fonte del potere esercitato, l'atto impugnato ha, ai sensi di entrambe le discipline nazionale e regionale, natura endoprocedimentale e in quanto tale non è suscettibile di autonoma impugnazione.»

GIUDIZIO - INTERESSE AD AGIRE - USI CIVICI

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.812 del 16/01/2014

Sintesi: Qualora sia stata ceduta un'area gravata da usi civici e sia stata autorizzata la realizzazione di una costruzione, l'associazione ambientalista ha interesse all'accertamento sia della nullità dell'atto di alienazione, sia dell'invalidità del titolo edilizio: la declaratoria di illegittimità di quest'ultimo, infatti, non basta per precludere violazioni ulteriori della normativa in materia di usi civici in quanto non impedisce successive cessioni da parte dell'acquirente.

Estratto: «3) Con il primo motivo di ricorso, l'Enel con idoneo quesito lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c. e chiede se il Comitato era carente di interesse a proporre reclamo, dato che, come aveva affermato il primo giudice, era stata ordinata la riduzione in pristino ed era venuta meno ogni possibilità edificatoria, mentre per altre attività, per le quali non vi era preclusione assoluta, occorreva autorizzazione della Giunta regionale di modifica della destinazione di uso dei beni gravati da usi civici. Sostiene che in tale situazione difetterebbe l'interesse ad agire, perché sarebbe perseguito un interesse astratto o una mera soluzione giuridica più corretta, ma priva di riflessi pratici. La censura è infondata. La Corte d'appello, specificamente citando la giurisprudenza che ha dato corpo alla normativa in tema di usi civici, ha ricordato che la cognizione del Commissario si estende all'accertamento in via incidentale degli atti di disposizione o trasferimento dei beni stipulati in violazione dei divieti vigenti. Su questa base ha ravvisato l'errore della pronuncia del Commissario, fermatosi all'ordine di demolizione del manufatto costruito sui terreni. Evidente è l'interesse che aveva l'associazione ambientalista alla declaratoria delle conseguenze dell'accertata natura del bene, tale da vanificare l'atto di cessione del bene stesso e precludere in radice anche la ripetibilità, per questa via, di violazione dei diritti civici di cui era stata chiesta tutela. Trattasi di difesa di intensità maggiore rispetto alla mera revoca dell'autorizzazione a costruire, che era stata disposta dal comune stesso o alla demolizione delle opere, perché mira a conservare, per quanto possibile la titolarità del bene immobile indebitamente assoggettato ad edificazione.»

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.15938 del 29/07/2016

Sintesi: Nei giudizi relativi all'accertamento dell'esistenza di usi civici ovvero del demanio comunale, è consentito a ciascun cittadino appartenente alla collettività medesima di intervenire come tale anche in grado di appello o addirittura di prendere l'iniziativa dell'impugnazione in quanto la sentenza emananda sarebbe stata efficace anche nei suoi confronti, quale partecipe di quella comunità, pretesa titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte.

Estratto: «2. Sempre in via preliminare i controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto da soggetti che avevano spiegato semplicemente un intervento adesivo dipendente, avendo richiesto semplicemente l'accoglimento delle difese sollevate da parte della Regione Toscana. Sostengono pertanto che, non avendo la parte appellante proposto ricorso per cassazione, quello invece avanzato da parte degli interventori sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare. La deduzione, in disparte la disamina dell'analoga questione oggetto di ricorso incidentale condizionato, e come tale subordinata all'eventuale accoglimento del ricorso principale, non appare fondata, occorrendo tener conto in particolare che la Corte di appello, nell'affrontare la questione

relativa all'ammissibilità dell'intervento spiegato dai ricorrenti nel corso del giudizio di secondo grado, ha espressamente ritenuto di poter qualificare il loro intervento come ammissibile ai sensi dell'art. 344 c.p.c., assumendo che, e ciò con specifico riguardo alla posizione degli interventori persone fisiche, che nei giudizi relativi all'accertamento dell'esistenza di usi civici ovvero del demanio comunale, è consentito a ciascun cittadino appartenente alla collettività medesima di intervenire come tale anche in grado di appello o addirittura di prendere l'iniziativa dell'impugnazione in quanto la sentenza emananda sarebbe stata efficace anche nei suoi confronti, quale partecipe di quella comunità, pretesa titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte (Cass. 11 febbraio 1974 n. 387). Alla luce di tale qualificazione dell'intervento, deve pertanto ritenersi che gli stessi siano legittimati a proporre ricorso, così come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 7541/2002; Cass. n. 1671/2015).»

Corte Costituzionale N.113 del 31/05/2018

Sintesi: I diritti esercitati sui beni di uso civico hanno natura dominicale, pertanto nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di beni del demanio civico, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività è legittimato a svolgere intervento, in quanto la sentenza emananda fa stato anche nei suoi confronti quale partecipe della comunità titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte.

Estratto: «Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica (ex plurimis, sentenze n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001). Se è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile», deve concludersi che la disposizione censurata, nel disporre la descritta alienabilità, introduce una limitazione ai diritti condominiali degli utenti non prevista dalla normativa statale in materia, assegnando alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con l'università agraria un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello specifico previsto dalle norme civilistiche e processuali altrimenti applicabile (sentenza n. 25 del 2007). La norma regionale censurata opera, dunque, nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza n. 123 del 2010). E d'altronde, nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione - sia nella versione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia in quella successiva - e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 precedentemente richiamati, il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. I diritti esercitati sui beni di uso civico hanno natura dominicale, come costantemente riconosciuto dal giudice della nomofilachia, secondo il quale, nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di beni del